

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19». CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA E INDIRIZZI APPLICABILI ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DEGLI ORGANI CIRCOSCRIZIONALI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

l'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19», ove si dispone che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

La Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

DATO ATTO che la Città di Torino non è dotata di un Regolamento che disciplina le sedute del Consiglio Comunale in modalità di videoconferenza.

RITENUTO di provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza ai sensi delle norme citate, per tutta la durata dell'emergenza, in relazione all'esigenza di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione

DISPONE che le sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale avvengano nel rispetto dei seguenti criteri:

In forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Generale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in tempo reale, utilizzando programmi reperibili sul mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi; Sarà onere di ogni consigliere che intenda partecipare dotarsi di un efficiente collegamento alla rete internet e di un apparato idoneo; l'Amministrazione, nel limite delle risorse disponibili, potrà mettere a disposizione di coloro che ne facessero specifica richiesta connessioni mobili ed apparati, restando comunque in capo agli utilizzatori ogni necessaria verifica sull'efficace funzionamento di tali dotazioni dal luogo di utilizzo.

La seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza.

La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto.

Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al sistema telematico di collegamento.

La seduta consiliare in videoconferenza avviene con l'intervento dei consiglieri comunali, fra i quali la Sindaca, degli Assessori, del Segretario Generale, e del necessario personale.

Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter simultaneamente intervenire alla seduta e di prendere parte alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

La presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti o tramite apposita funzionalità del programma in uso che garantisca idonei standard di tracciabilità e sicurezza.

Il Segretario Generale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 97 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale.

La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata valida dal Presidente del Consiglio sulla base dei quorum previsti dallo Statuto e dal regolamento.

La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno è resa disponibile ai consiglieri con le consuete modalità digitali e nei termini di regolamento.

Le modalità di intervento sono quelle previste dal regolamento; la Conferenza dei Capigruppo potrà decidere in qualunque momento un eventuale contingentamento dei tempi di intervento; il Presidente espone ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine della seduta.

La seduta può avvenire in videoconferenza, anche senza alcun componente presente presso la sede dell'Amministrazione; tale modalità viene indicata nell'avviso di convocazione.

La votazione avviene normalmente per mezzo di appello nominale svolto dal Segretario Generale su richiesta del Presidente, o, in alternativa, tramite PEC. Il Presidente può consentire, qualora il programma di videoconferenza utilizzato possa garantire in concreto la certezza dell'identità del votante, la votazione diretta tramite chat. Nel caso la votazione ai sensi di legge o di regolamento debba essere segreta, si dovrà ricorrere ad idonei applicativi informatici che garantiscano al contempo la legittimazione al voto e la segretezza del medesimo.

In ogni caso al termine della votazione il Presidente ne dichiara l'esito sulla base della relativa dichiarazione del Segretario Generale.

La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Generale ha provveduto all'appello dei presenti, dandone atto espressamente a verbale.

La seduta si intende terminata con la dichiarazione dell'ora di chiusura da parte del Presidente. Tale dichiarazione è preceduta da un appello nominale avente la funzione di accertare i consiglieri ancora presenti ai fini del riconoscimento del gettone di presenza e del permesso dal lavoro. Ai medesimi fini i consiglieri che sopraggiungono dopo il primo appello nominale o che abbandonano la seduta prima della conclusione hanno l'onere di far constare tali circostanze al Presidente, che ne informa il Segretario Generale.

A supporto delle rilevazioni di cui sopra i consiglieri sono tenuti ad attestare con autocertificazione trasmessa via mail agli uffici la durata effettiva della propria presenza ai lavori consiliari.

in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello svolto dal Segretario Generale, secondo le modalità sopra indicate.

La pubblicità della seduta è assicurata tramite la messa a disposizione della registrazione della medesima e la trasmissione in diretta streaming.

Qualora la seduta si svolga presso la sede comunale e siano presenti tutti i componenti, compreso il Segretario Generale, non si procede con le modalità della videoconferenza.

Le commissioni consiliari possono riunirsi in videoconferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità sopra enunciati ed adattando i medesimi in relazione alle peculiarità regolamentari che le caratterizzano quanto al ruolo del Presidente e del Segretario, alle modalità di votazione e al regime di pubblicità delle sedute, escludendosi per esse in via generale la trasmissione in streaming delle riunioni.

Analoga facoltà è consentita per le riunioni degli organi circoscrizionali.

Il presente provvedimento, immediatamente efficace, è pubblicato sull'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito internet della Città.

Torino, 27 marzo 2020

F.to Francesco Sicari

